FONDAZIONE TEATRO LA FENICE

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Tra

Fondazione Teatro la Fenice di Venezia con sede in S.Marco 1965, Venezia — P.I. 00187480272 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Andrea Erri, d'ora in avanti indicata come "Concedente"

e

Il Comune di Rovigo – Sezione Attività Teatrali, C.F./P.I. 00192630291, con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele, II ,1 nella persona del Dirigente dott.ssa Micaela Pattaro, la quale interviene nel presente in qualità di Dirigente responsabile della Sezione Attività Teatrali, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto decreto sindacale n. 43 del 11/11/2022, d'ora in avanti "Concessionaria"

si conviene quanto segue:

ART. 1 — OGGETTO

La Concedente affida in noleggio alla **Concessionaria** l'allestimento dell'opera

"ELISIR D'AMORE"

(impianto scenografico e costumi nonché attrezzeria di proprietà della Fondazione Teatro la Fenice), regia di BEPI MORASSI, scene e costumi di GIANMAURIZIO FERCIONI.

27 marzo 2025 (Prova aperta) e recite il 28 e 30 marzo 2025

ART. 2 — ONERI

A fronte dell'abbuono del canone di noleggio e del cachet del regista la Concessionaria si impegna a svolgere attività promozionale della presente collaborazione.
Sono esclusi gli oneri derivanti dai compensi di scenografo, costumista e light designer oltre agli assistenti, che dovranno obbligatoriamente far oggetto di accordo autonomamente raggiunto tra gli stessi e la Concessionaria nonché con esclusione dei materiali di noleggio (qui indicativamente ma non esaustivamente: calzature, parrucche, trucchi particolari) e di eventuale completamento che dovranno, qualora voluti, essere richiesti, concordati, trattati e regolati economicamente direttamente con le Ditte fornitrici da parte della Concessionaria.

Eventuali costi sostenuti dalla Concedente per la riparazione di danni agli elementi fisici, verificatisi mentre la produzione era affidata alla Concessionaria saranno a carico della stessa. Nessuna ripara zione a carico della Concedente sarà effettuata prima dell'ispezione delle due parti a condizione che ciò avvenga entro un mese dalla comunicazione della Concedente.

ART. 3— ASSICURA ZIONI

La Concessionaria è obbligata ad assicurare il materiale di cui trattasi per il periodo di noleggio sopra fissato e per il valore patrimoniale di € 100.000,00 (euro centomila /00). La polizza assicurativa dovrà essere stipulata presso una Società Assicurativa operante anche nella sede principale della Concedente secondo la convenzionale formula "da chiodo a chiodo" e pertanto con copertura del periodo di permanenza a Rovigo e durante i viaggi da/per Marghera (VE), con diritto di rivalsa della Concedente per qualsivoglia danno e/o ammanco "in itinere e/o in loco" a qualsivoglia causa imputabile.

La Concessionaria invierà alla Concedente una copia della polizza assicurativa prima del trasporto degli elementi fisici da Venezia (Marghera) al Teatro Sociale di Rovigo Piazza Garibaldi 14.

ART. 4 — LUOGO DI CONSEGNA

Il materiale oggetto del presente contratto potrà essere ritirato presso i magazzini della Fondazione Teatro la Fenice a partire dal 20 marzo 2025 secondo il calendario da concordarsi per le vie brevi tra le rispettive Direzioni Tecniche.

ART. 5 — CONDIZIONI DI UTILIZZO E PRESCRIZIONI

La **Concessionaria** dichiara che il materiale oggetto di noleggio è destinato ad essere utilizzato per le sole rappresentazioni di sua produzione nel teatro Sociale di Rovigo. E' fatto espresso divieto di qualsiasi altra utilizzazione e/o sub concessione a terzi.

La Concessionaria dichiara altresì che l'allestimento oggetto di noleggio è di suo gradimento e sarà soggetto a modifiche e trasformazioni previo autorizzazione in forma scritta della Concedente**.**
Una volta raggiunto l'accordo, le spese di tali trasformazioni saranno a carico della Concessionaria**.**

ART. 6 — TRASPORTO E FACCHINAGGIO

La **Concessionaria** provvederà al ritiro e trasporto dell'allestimento da Marghera (VE) **per Rovigo** e da **Rovigo per Marghera (Ve)** a sue spese, comprese le operazioni di facchinaggio per scarico e carico del materiale concesso escludendo la concedente da ogni onere.

ART. 7 — ASSISTENZA TECNICA

La Concedente, su richiesta della **Concessionaria** rivolta almeno un mese prima dalla data del ritiro dell'allestimento, potrà mettere a disposizione il personale dei propri reparti tecnici che risulti utile a coadiuvare il montaggio e lo smontaggio dello spettacolo. In tal caso la **Concessionaria** assumerà a suo carico le spese di viaggio di andata e ritorno, di alloggio con prima colazione e di diaria calcolata ai sensi dell'accordo aziendale vigente presso la Concedente con rimborso a fronte di regolare fattura.

ART. 8 — RICONSEGNA

La riconsegna del materiale alla Concedente dovrà avvenire non appena possibile dopo l'ultima esecuzione ed entro 09/04/2025, a cura e spese della Concessionaria, compreso carico e scarico e con I'obbligo di procedere al lavaggio ed eventuale stiraggio dei costumi. Qualora invece fosse concordato il lavaggio operato della Concedente, il relativo costo verrà imputato e fatturato alla **Concessionaria.**

ART. 9 — EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha efficacia dal momento in cui la Concedente ne riceverà copia controfirmata per integrale accettazione.

ART. 10— DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Tutti i diritti di registrazione audio/video, così come i diritti di diffusione o di registrazione in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, di questa produzione sono riservati alla Concedente. Se del caso, potranno essere oggetto di un accordo separato tra Concedente e la **Concessionaria.**

Unica eccezione autorizzata dal presente contratto è l'eventuale registrazione ad uso archivio se conforme alla normativa sui diritti in essere.

ART. 11 — DICITURE OBBLIGATORIE

La **Concessionaria** si impegna ad inserire su tutti i manifesti, programmi, fascicoli e comunicati stampa e comunque su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la presentazione della produzione le seguenti diciture:"ALLESTIMENTO DEL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA "

ART. 12 — MO DIFICHE

Ogni modifica al presente contratto, per esprimere efficacia, dovrà essere accettata per iscritto da ciascuna delle parti sotto forma di clausola addizionale al presente contratto.

ART. 13 — FORZA MAGGIORE

La Concedente risulta sollevata da ogni obbligo nascente dalla presente scrittura in tutti i casi di inadempimento per causa di forza maggiore nascenti a qualunque titolo, quali scioperi, calamità, eventi straordinari, turbative di vario genere negli scambi internazionali e comunque fatti in precedenza ignoti alla Concedente causati da terzi ad essa estranei.

ART. 14 — CONTESTAZIONI

In caso di contestazione tra le parti riguardo all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti concordano di ricorrere all'Autorità Giudiziaria solo dopo aver esperito tutti i tentativi di conciliazione. In tale eventualità, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Redatto in due copie letto approvato e sottoscritto in Venezia il

.

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Il Sovrintendente

COMUNE DI ROVIGO

Il dirigente

Dott.ssa Micaela Pattaro